

**Sezione:** SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 18

**Anno:** 2018

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 30/01/2018

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

|       |                    |                       |
|-------|--------------------|-----------------------|
| dott. | GIOVANNI COPPOLA   | Presidente            |
| dott. | VINCENZO LO PRESTI | Consigliere           |
| dott. | TOMMASO BRANCATO   | Consigliere           |
| dott. | VALTER DEL ROSARIO | Consigliere- relatore |
| dott. | GUIDO PETRIGNI     | Consigliere           |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.18/A/2018

nel giudizio d'appello in materia pensionistica iscritto al n. **5776/AC** del registro di segreteria, promosso da **L. C.**, nato a Omissis il Omissis, ivi residente in via L. Mancuso, n.30, difeso dall'avv. Vito Passalacqua (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Di Stefano, n.19, Palermo), avverso il Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale delle Risorse Umane- Servizio Pensioni e Previdenza, per ottenere la riforma della sentenza n.559/2016, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 11.7.2016;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 18 gennaio 2018 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario e l'avv. Michele Roccella (su delega dell'avv. Passalacqua) per il sig. L. C.; non comparso alcuno per il Ministero dell'Interno.

FATTO

Con la sentenza n.559/2016 il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso che era stato proposto da L. C. (ex sovrintendente capo della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica, con decorrenza dall'11.2.2005) avverso il decreto n.47/10, emesso in data 9.2.2010 dal Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale delle Risorse Umane- Servizio Pensioni e Previdenza, con il quale era stata negata al medesimo la concessione della pensione privilegiata ordinaria per l'infermità "cardiopatia ischemica cronica su esiti di pregresso infarto miocardico acuto, trattato chirurgicamente con triplice by pass", dichiarata non dipendente da causa di servizio, in conformità al giudizio medico-legale espresso in data 3.11.2009 dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio.

Nel rigettare il ricorso del L. C., il Giudice di primo grado s'è basato, oltre che sulla disamina della documentazione acquisita al fascicolo processuale, sulle argomentazioni contenute nella relazione n. R/3773, trasmessa in data 26.1.2016 dalla Commissione Medico-Legale operante presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sicilia, appositamente interpellata con ordinanza istruttoria n.91/2015.

In particolare, l'Organo di consulenza, previa analisi della documentazione sanitaria disponibile (ivi compresa la perizia di parte, redatta dal dott. Manfredi Rubino) ed effettuazione di visita medica diretta sul soggetto interessato, aveva evidenziato che:

nell'insorgenza della patologia cardiocircolatoria lamentata dal L. C. avevano assunto efficacia preponderante il fumo di sigarette (un pacchetto al giorno, come riferito dal medesimo), la dislipidemia (manifestatasi circa un quinquennio prima dell'episodio infartuale, verificatosi nel 1991), l'ipertensione arteriosa;

in tale contesto, nessuna apprezzabile rilevanza causale avevano concretamente assunto i fattori riconducibili al servizio prestato dal L. C. nella Polizia di Stato, che, come specificato nel rapporto trasmesso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non era stato caratterizzato da stress psico-fisici di durata e d'intensità tali da poter compromettere l'integrità e la funzionalità dell'apparato cardiocircolatorio.

\* \* \* \* \*

Avverso la sentenza n.559/2016 ha proposto appello il L. C., sostenendo che il Giudice di primo grado avrebbe acriticamente reputato esaustive e condivisibili le argomentazioni esposte nella relazione dell'Organo di consulenza interpellato nella fase istruttoria.

Ad avviso del L. C., infatti, l'Organo di consulenza:

da un lato, avrebbe sottovalutato gli stress psicofisici ai quali egli era stato sottoposto durante il servizio prestato nella Polizia di Stato, che avrebbero assunto un'influenza determinante nell'insorgenza della patologia cardiaca; da un altro lato, avrebbe erroneamente affermato che egli era affetto da ipertensione arteriosa da epoca antecedente all'episodio infartuale.

In sostanza, secondo il L. C., la sentenza di primo grado sarebbe viziata da insufficiente ed incongrua motivazione nella parte in cui ha reputato insussistenti i presupposti medico-legali per la concessione in suo favore della pensione privilegiata ordinaria.

Conclusivamente, il L. C. ha chiesto che, previo eventuale espletamento di una nuova consulenza tecnica, gli venga riconosciuto il diritto a fruire della pensione privilegiata.

A supporto delle proprie doglianze, il L. C. ha allegato una perizia medico-legale, redatta dal dott. Rubino.

\* \* \* \* \*

Il Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza s'è costituito in giudizio, chiedendo, in via principale, che il gravame proposto dal L. C. sia dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 170 del D.L.vo n.174/2016 (recante il Codice della Giustizia Contabile), vertendo su questioni di fatto di natura medico-legale, sulle quali il Giudice di primo grado s'era motivatamente ed esaurientemente pronunciato, con l'ausilio di un congruo parere tecnico reso dalla Commissione Medico-Legale appositamente interpellata in sede istruttoria.

In subordine, il Ministero dell'Interno ha chiesto che l'appello sia rigettato, non sussistendo i presupposti per la concessione al L. C. della pensione privilegiata.

A tal proposito, oltre ad evidenziare che (contrariamente a quanto sostenuto dal L. C.) il medesimo era stato riscontrato affetto da ipertensione arteriosa nel 1987 (in epoca, quindi, anteriore all'episodio infartuale, verificatosi nel

1991), l'Amministrazione ha ribadito che il servizio prestato dal L. C. non risultava essere stato concretamente caratterizzato da stress e disagi psicofisici particolarmente intensi e prolungati.

\* \* \* \* \*

All'odierna udienza, il difensore del L. C. ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

### **DIRITTO**

Preliminarmente, il Collegio Giudicante reputa necessario rammentare che l'art. 170 del D.L.vo n.174/2016 (riproducendo sostanzialmente quanto già statuito dall'art. 1, comma 5, della L. 14.1.1994, n.19) dispone che:

“Nei giudizi in materia di pensioni di competenza della Corte dei Conti l'appello è consentito per i soli motivi di diritto” mentre resta preclusa la proponibilità in grado d'appello delle “questioni di fatto”;

in particolare, “costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio e quelle inerenti la classifica o l'aggravamento di patologie e lesioni”.

Tali principii generali sono stati ritenuti costituzionalmente legittimi dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.84 del 27.3.2003.

Tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti (v., ex plurimis, la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/1998/Q.M.), le decisioni di primo grado che si siano pronunziate su “questioni di fatto”, con particolare riferimento a quelle di natura medico-legale, possono essere oggetto di sindacato nonchè di eventuale riforma da parte del Giudice d'Appello, ove risultino concretamente viziate da carenza assoluta di motivazione oppure presentino una motivazione palesemente insufficiente, illogica od intrinsecamente contraddittoria.

Orbene, dalla disamina della sentenza n.559/2016 si evince agevolmente che il Giudice di primo grado ha esposto in maniera sufficientemente chiara e dettagliata le ragioni che l'hanno indotto a rigettare la pretesa avanzata dal L. C. per la concessione della pensione privilegiata ordinaria.

In particolare, risulta che il Giudice di primo grado ha basato il proprio convincimento:

sia sulle argomentazioni esposte nella relazione redatta, previa disamina della documentazione sanitaria disponibile ed effettuazione di visita diretta sul L. C., dalla Commissione Medico-Legale, appositamente interpellata in sede istruttoria, che aveva confermato il giudizio negativo sulla dipendenza da causa di servizio della patologia cardiaca, già espresso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio;

sia sul fatto che le controdeduzioni prospettate dal soggetto interessato apparivano generiche e soprattutto inidonee a confutare efficacemente le condivisibili conclusioni, cui era pervenuto l'Organo di consulenza, in ordine alla non dipendenza da causa o concausa di servizio dell'infermità lamentata dal L. C..

Sulla scorta di tali elementi, il Collegio Giudicante reputa, conclusivamente, che il gravame proposto dal L. C. avverso la sentenza n.559/2016 debba essere dichiarato inammissibile, concernendo essenzialmente “questioni di fatto” di natura medico-legale, che sono state affrontate e risolte dal Giudice di primo grado, con l'ausilio di apposita consulenza tecnica, in maniera giuridicamente corretta e sufficientemente motivata e, quindi, non censurabile, nel merito, in grado d'appello.

In base al principio della “soccombenza legale”, il L. C. dev’essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte.

**PER QUESTI MOTIVI**

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello proposto da L. C. avverso la sentenza n.559/2016, emessa dalla Sezione di primo grado in data 11.7.2016.

Il L. C. viene condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 500,00, in favore del Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018.

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>L’ESTENSORE</b>        | <b>IL PRESIDENTE</b>    |
| F.TO (Valter Del Rosario) | F.TO (Giovanni Coppola) |

**DECRETO PRESIDENZIALE**

Il Collegio Giudicante, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.L.vo n.196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”,

**HA DISPOSTO**

che, a cura della Segreteria, venga apposta, in calce alla suesesa sentenza, l’annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52 nei riguardi della parte appellante e dei terzi ivi menzionati.

Palermo, 30/01/2018

**IL PRESIDENTE**  
F.TO (Giovanni Coppola)

Sentenza e Decreto depositati in segreteria in data 30/01/2018

**Il Direttore della Segreteria**  
F.TO Dott.Fabio Cultrera

In esecuzione del provvedimento sopra riportato, ai sensi dell’art. 52 del D.L.vo n.196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte appellante e dei terzi ivi indicati.

Palermo,30/01/2018

**Il Direttore della Segreteria**  
F.TO Dott.Fabio Cultrera